



## Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

### Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007<sup>1</sup> sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

*Art. 83a cpv. 1 e nota a piè di pagina*

<sup>1</sup> Le autorità cantonali della migrazione impongono senza formalità, in base alla direttiva 2001/40/CE<sup>2</sup>, la partenza dalla Svizzera, e se necessario il rinvio coatto, agli stranieri che sono già stati allontanati da uno Stato Schengen perché non adempievano le condizioni d'entrata secondo l'articolo 6 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen<sup>3</sup>.

*Art. 87 cpv. 1<sup>bis</sup> lett. g, nota a piè di pagina*

<sup>1bis</sup> I dati di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere rilevati al fine della loro registrazione nel sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS) dell'Ufficio federale di polizia, se lo straniero in questione:

- g. non dimostra che tutte le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen<sup>4</sup> sono soddisfatte;

<sup>1</sup> RS 142.201

<sup>2</sup> Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1717, GU L, 2024/1717, 20.06.2024.

<sup>4</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 83a cpv. 1.

*Art. 88a, rubrica e cpv. 2*

Situazione particolare dei minorenni non accompagnati  
(art. 66 LStrI)

<sup>2</sup> Per il minorenni non accompagnato, se non è possibile designare subito un curatore o un tutore, l'autorità cantonale competente nomina immediatamente una persona di fiducia conformemente all'articolo 66 LStrI per la durata della procedura d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età.

## II

La presente ordinanza entra in vigore il [...].